



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Approvato con Determina AU n. 84 da 27 FEB. 2015

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a cui l'Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana SpA di Reggio Calabria, società a partecipazione pubblica totalitaria (di seguito ATAM), intende conformarsi al contenuto del comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalle Leggi n. 133/2008 e 148/2011 e s.m.i., nel rispetto dei principi, di derivazione comunitaria, previsti dai Codici comunali (Etico e di Condotta) e dal Modello Organizzativo aziendale.

L'ATAM, pertanto, nella piena adesione ai principi sopra individuati ed agli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, si impegna ad adottare tutte le possibili misure di contenimento della spesa pubblica, nel rispetto dei criteri di prudenza e sana gestione finanziaria, al fine di evitare l'incremento delle spese per incarichi esterni.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle ipotesi di conferimento di:
 - 1.1. INCARICHI DI STUDIO: tali devono intendersi quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio ed approfondimento, il cui corretto svolgimento presuppone la consegna, da parte del professionista, di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - 1.2. INCARICHI DI RICERCA: tali devono intendersi gli incarichi aventi ad oggetto una attività di approfondimento e ricerca il cui programma è nel dettaglio preventivamente definito ed individuato dall'ATAM; essi presuppongono la redazione di relazioni scritte finali;
 - 1.3. INCARICHI DI CONSULENZA: tali devono intendersi per consulenze gli incarichi attribuiti a professionisti, aventi ad oggetto la predisposizione di un parere o di una valutazione e/o di un giudizio ovvero attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari, societari in genere.
2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d'opera intellettuale, ex artt. 2229 – 2238 c.c., da conferire con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime di IVA, ovvero con contratti di natura occasionale.

3. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo e del presente Regolamento:

- 3.1. Le consulenze legali e gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l'assistenza in giudizio dell'ATAM ovvero per le relative pratiche di domiciliazione in ragione al fatto che le stesse saranno disciplinate, quali "Servizi Legali" secondo quanto previsto dall'Art. 20 e dall'All. "B al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dall'emanando "Regolamento per l'affidamento di incarichi ad avvocati esterni", nonché quelli inerenti attività notarili, aventi carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
- 3.2. Le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura, in quanto disciplinate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dei connessi regolamenti di attuazione;
- 3.3. Gli appalti e le esternalizzazione di servizi, necessari al raggiungimento degli scopi dell'ATAM;
- 3.4. I contratti stipulati a seguito ed in connessione alla collaborazione per la presentazione di progetti di valenza nazionale o internazionale volti ad ottenere finanziamenti o cofinanziamenti pubblici.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. L'Atam può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenza cui non può farsi fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni. L'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno dell'ATAM per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere oggetto di previo accertamento ed evidenziate nel provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero di decisione di avvio della procedura di selezione.

Nelle more dell'approvazione di questo regolamento, l'ATAM avvierà una preliminare attività di analisi delle competenze del personale interno al fine di aggiornare il quadro delle professionalità già presenti in azienda.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente l'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento.

A prova del possesso del requisito indicato, saranno valutati, tra l'altro:

- Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
- Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- Progresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
- Pubblicazioni didattiche e scientifiche;

- Pregressi incarichi svolti per ATAM e da quest'ultima giudicati positivamente.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo in caso di stipulazione di contratti di consulenza per prestazioni d'opera di carattere tecnico che, per la caratterizzazione del proprio oggetto, non richiedono il possesso di un titolo di laurea o l'acquisizione di particolari professionalità.
3. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico, per un periodo non superiore ad un anno.
 4. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in conformità con quanto previsto all'art. 9 del Decreto Legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, riconoscendo il rimborso delle spese (in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri).

Art. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: trattativa diretta

1. L'ATAM procede al conferimento diretto senza necessità di un espletamento di procedure ad evidenza pubblica per incarichi di consulenza, di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA.
2. L'ATAM, nell'ipotesi di cui al punto 1 potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa la sola verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo 2.
3. L'ATAM può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedure di selezione pubblica, anche per prestazioni di importo superiore alla cifra sopra indicata, nelle seguenti ipotesi:
 - 3.1.in casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura pubblica;
 - 3.2.in caso di selezione pubblica andata deserta o risultata infruttuosa;
 - 3.3.qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato "intuitus personae" e richieda, quindi, abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne dell'ATAM, caratteristiche tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.

Art. 4 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: indagine di mercato

1. Per il conferimento di incarichi di consulenza e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA e inferiori ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, l'ATAM individua l'incaricato attraverso un'indagine di mercato, espletata attraverso la trasmissione di una lettera di invito ad almeno cinque soggetti provvisti dei requisiti generali di cui al precedente

art. 2, previo provvedimento dell'Amministratore Unico, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale dell'ATAM, durata ed oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.

2. La lettera d'invito deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titolo ed esperienze professionali pregresse richieste, modalità e termini per la presentazione delle offerte.
3. L'ATAM provvede alla valutazione delle proposte avvalendosi, se ritenuto utile ed opportuno, di apposita Commissione composta da tre membri individuati dall'Amministratore Unico dell'ATAM tra le professionalità interne e/o esterne al personale dipendente. La composizione della Commissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. L'ATAM ovvero la Commissione procede all'esame delle proposte pervenute, valutando i *curricula* dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazione oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera d'invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può far seguito un colloquio orale. L'incarico sarà conferito al candidato la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente e/o economicamente più vantaggiosa anche in considerazione di quanto all'art. 9 del decreto Legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012.

Art. 5 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi: procedura comparativa pubblica

1. Per il conferimento di incarichi di consulenza e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia superiore o pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, l'ATAM individua il professionista da incaricare attraverso l'espletamento della procedura comparativa pubblica.
2. L'ATAM individuerà il collaboratore esterno mediante procedura comparativa da attivarsi, previa delibera dell'Amministratore Unico, che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale dell'ATAM, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.
3. L'avviso di selezione deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse, modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse.
4. L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito web dell'ATAM, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura

dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

5. L'ATAM, ovvero la Commissione all'uopo istituita, procederà all'esame delle proposte pervenute, valutando i *curricula* dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, la tempistica di realizzazione delle attività, il ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. I criteri di valutazione saranno descritti nell'apposito Avviso di Selezione.

Art. 6 – Modalità di svolgimento della procedura comparativa pubblica

1. L'ATAM effettua la procedura comparativa di cui al precedente articolo avvalendosi, se ritenuto utile ed opportuno, di una apposita Commissione composta da max 3 (tre) membri individuati dall'AU tra le professionalità interne e/o esterne. La composizione della Commissione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. L'ATAM, ovvero la Commissione, procede valutando i *curricula* pervenuti nei termini evidenziati nell'avviso di selezione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio corrispondente ai diversi requisiti richiesti. L'incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito, sulla base della valutazione per titoli e della richiesta economica, il punteggio più elevato.
3. Ove ritenuto opportuno alla valutazione per titoli curriculari e della richiesta economica, può fare seguito un colloquio orale, da svolgersi con quei candidati i cui titoli professionali e la richiesta economica siano risultati almeno sufficientemente adeguati al profilo richiesto dall'avviso di selezione. In tale ipotesi, espletato anche il colloquio orale, l'incarico sarà conferito al professionista che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.
4. L'ATAM renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web aziendale ai sensi del D.Lgs. 33/2013

Art. 7 – Costituzione Albo Consulenti

1. L'ATAM istituisce un Albo Consulenti con l'obiettivo di assicurare la conoscenza del mercato dei potenziali consulenti, aventi i requisiti necessari di cui all'art. 2, in grado di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza esterna, per le diverse tipologie di settori interessati.

2. La formazione dell'Albo viene resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web dell'ATAM per almeno 15 giorni consecutivi. L'avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.
3. Nell'avviso vengono specificati i requisiti richiesti quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.
4. I soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini fissati dall'avviso, allegando il proprio *curriculum* e fornendo tutte le informazioni richieste. Devono, altresì, dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare, a pena di decadenza, il Modello Organizzativo Aziendale, il Codice Etico, il Codice di Condotta ed il Piano triennale anticorruzione. Le domande vengono valutate da una apposita Commissione che accerterà i requisiti e quindi la validità dell'inserimento dei professionisti all'interno dell'Albo.
5. L'Albo ha validità, di norma, annuale, salvo diversa previsione all'atto dell'avviso e, comunque, fino all'approvazione di un nuovo Albo.
6. L'ordine di inserimento nella lista dei candidati riconosciuti idonei è determinato dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. L'ATAM potrà individuare all'interno degli iscritti all'Albo i candidati da selezionare per l'affidamento dell'incarico nelle ipotesi di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Pubblicità degli incarichi

L'ATAM al fine di assicurare la trasparenza delle proprie attività, anche a garanzia della legalità e allo scopo di favorire l'accesso ai servizi dei cittadini, pubblicherà sul proprio sito internet gli incarichi di consulenza affidati, indicandone i compensi erogati e la ragione dell'incarico, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'ATAM.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 11 – Norma conclusiva

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra ATAM ed i consulenti esterni sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.